

GUIDA INTRODUTTIVA
AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 20 NOVEMBRE 2008 N. 188 RECANTE IL
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE
RIGUARDANTE PILE, ACCUMULATORI E RELATIVI RIFIUTI.

Campo di applicazione

Il Decreto 188/2008 disciplina l'immissione nel mercato di pile ed accumulatori, nonché la loro gestione ("**raccolta, trattamento, riciclo e smaltimento**") a fine vita.

Come riportato nel Decreto, per pila o accumulatore si intende: "**una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili).**"

Il campo di applicazione del Decreto è esteso a qualsiasi tipo di pila e accumulatore (sia ricaricabile che non ricaricabile), indipendentemente "**dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati**", ad eccezione delle seguenti:

- apparecchiature connesse all'interesse della sicurezza nazionale (armi, munizioni e materiale bellico), purchè destinati **solo** a scopi militari;
- apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

Entrata in vigore

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 il 03 dicembre 2008, ed è entrato in vigore il 18 dicembre 2008, fatto salvo la mancanza di decreti attuativi indispensabili per l'attuarsi degli obblighi previsti (vedi: Istituzione del Registro dei produttori, del Centro di Coordinamento ecc.).

Divieti di immissione sul mercato

Dal 18 Dicembre 2008 e' vietata l'immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, che :

- contengono più di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
- contengono più dello 0,002 per cento di cadmio in peso.

Tale divieto non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso, alle pile destinate ad essere utilizzate in sistemi di emergenza, attrezzature mediche e utensili elettrici senza fili.

La responsabilità della gestione

La responsabilità della gestione del fine vita di pile e d accumulatori viene affidata ai "**produttori o ai terzi che agiscono in loro nome, su base individuale o collettiva**".

Per **Produttori** si intende: "**chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta, a titolo professionale, pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o**

veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di vendita a distanza

Per “**immissione sul mercato**” si intende una qualsiasi fornitura, sia a titolo oneroso che gratuito nel territorio della Comunità, comprese le forniture tra due Stati Comunitari (anche gli omaggi sono un’immissione).

Il Decreto assegna ai Produttori l’obbligo di organizzare e gestire, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Tale obbligo può essere assolto in forma individuale o aderendo a Sistemi Collettivi (ConSORZI).

I sistemi di raccolta separata

Nel testo direttiva del Decreto viene descritto cosa si intende per “**sistemi di raccolta separata**”.

- I Sistemi devono permettere agli utilizzatori finali di disfarsi di pile ed accumulatori, in modo **gratuito**, attraverso punti di raccolta accessibili e dislocati su tutto il territorio nazionale tenuto conto della densità di popolazione;
- I Sistemi non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali od obblighi d’acquisto di un prodotto nuovo (non viene introdotto il concetto del cosiddetto “uno contro uno” esistente nel sistema RAEE);
- Per la creazione dei Sistemi di raccolta separata i Produttori possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, dei sistemi di raccolta differenziata istituiti dal servizio pubblico;
- Viene dato l’obbligo ai **Distributori** di pile ed accumulatori di mettere a disposizione degli utilizzatori finali, dei contenitori di raccolta nei propri punti vendita, costituendo a tutti gli effetti dei punti di raccolta.

Obiettivi di raccolta separata:

Gli obiettivi di raccolta prevedono che:

- entro l’anno 2012 debba essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo del **25% del quantitativo immesso sul mercato**;
- entro l’anno 2016 debba essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo del **45% del quantitativo immesso sul mercato**.

Rimozione di pile ed accumulatori

Il Decreto sancisce l’obbligo per i Produttori di progettare apparecchiature contenenti pile ed accumulatori dove quest’ultime siano facilmente removibili. Inoltre, **dal 18 giugno 2009** gli apparecchi che contengono al loro interno pile ed accumulatori devono riportare le istruzioni

relative alla loro rimozione senza pericolo e un'informativa per l'utilizzatore finale sulla tipologia di pile ed accumulatori in dotazione.

Il finanziamento dei sistemi di raccolta

Il finanziamento dei sistemi di raccolta (raccolta, trattamento e riciclo) è a carico dei Produttori, compresi i costi di finanziamento del Centro di Coordinamento. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili (l'Eco Contributo visibile al pubblico non è quindi utilizzabile). Non c'è uno specifico divieto della possibilità di evidenziare i costi della gestione dei rifiuti ai clienti diretti del produttore.

Pagina | 3

Il Registro dei produttori

Verrà istituito il "Registro dei produttori" di pile ed accumulatori presso la Camera di Commercio, al quale tutti i Produttori dovranno iscriversi **18 giugno 2009**.

Annualmente, **entro il 31 di marzo**, tutti i produttori dovranno comunicare al Registro i dati di immesso sul mercato di pile e accumulatori dell'anno precedente, suddivisi per tipologia.

Il dato di immesso sul mercato **dovrà essere comunicato la prima volta all'atto dell'iscrizione**, con riferimento all'anno solare precedente.

Il numero di iscrizione, **entro 30 giorni dal suo rilascio da parte del Registro a tutti i Produttori iscritti**, dovrà essere indicato dal Produttore su tutti i **documenti di trasporto e nelle fatture commerciali**.

L'iscrizione al Registro da parte dei Produttori è assoggettata al pagamento di **un corrispettivo annuale** (da determinarsi).

Centro di coordinamento

E' istituito il Centro di coordinamento, in forma di Consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva.

Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

Informazioni per gli utilizzatori finali

I Produttori di pile ed accumulatori (o terzi che operano in loro nome) hanno l'obbligo, attraverso il Centro di Coordinamento, di realizzare campagne informative rivolte agli utilizzatori finali circa:

- gli effettivi effetti per l'ambiente e la salute umano delle sostanze contenute nelle pile e negli accumulatori;
- l'obbligo di effettuare la raccolta separata;
- i sistemi di raccolta e le modalità di trattamento e riciclaggio delle pile e degli accumulatori;
- il ruolo che gli utilizzatori finali possono svolgere lungo la filiera del riciclo;

- il significato del simbolo riportato sulle apparecchiature e dei simboli chimici.

Il Decreto sancisce obblighi di informazione anche per i **Distributori**, circa:

- l'esposizione in prossimità dei banchi di vendita, **a caratteri ben leggibili**, dell'informativa sulla possibilità per l'utilizzatore finale di poter conferire presso i punti vendita i rifiuti di pile e accumulatori;
- la pericolosità per l'ambiente e la salute umana derivante dalla non corretta raccolta separata di pile ed accumulatori;
- il significato del simbolo riportato sulle apparecchiature e dei simboli chimici.

Pagina | 4

Obbligo di etichettatura

Entro il **26 settembre 2009** tutte le pile e gli accumulatori immessi sul mercato dovranno riportare, in modo "**leggibile, visibile ed indelebile**" il simbolo del bidone barrato.

Tale simbolo deve occupare:

- almeno il 3% della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con dimensione massima di 5x5 cm;
- per gli elementi cilindrici almeno 1,5% della superficie delle pile o dell'accumulatore, con dimensione massima di 5x5 cm;
- se le dimensioni dell'apparecchiatura sono tali per cui il simbolo risulterebbe essere inferiore a 0,5x0,5 cm, allora è permessa al posto della marchiatura la stampa sull'imballaggio di 1x1 cm.

Sotto al simbolo del bidone, deve essere riportato il simbolo indicante il tenore dei metalli pesanti presenti:

- le apparecchiature contenenti più di 0,0005% di mercurio dovranno riportare il simbolo chimico Hg;
- le apparecchiature contenenti più di 0,002% di mercurio dovranno riportare il simbolo chimico Cd;
- le apparecchiature contenenti più di 0,004% di mercurio dovranno riportare il simbolo chimico Pb.

La marchiatura delle apparecchiature deve essere effettuata **dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia**, in mancanza di questi due soggetti, **dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale**.

Sanzioni previste

Le sanzioni previste per i Produttori sono:

- il produttore che dopo il 26 settembre 2009, immettono sul mercato pile o accumulatori senza i simboli e le indicazioni previsti, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 1.000 per ogni pila o accumulatore immesso;**
- il produttore che immette sul mercato pile o accumulatori senza iscrizione al Registro dei produttori entro i tempi previsti, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;**
- il produttore che non comunica al Registro dei Produttori entro i tempi previsti le informazioni richieste, o lo fa in modo incompleto o inesatto, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000;**
- il Produttore che immette sul mercato, dopo il 18 dicembre 2008, pile o accumulatori contenenti sostanze pericolose superanti i quantitativi permessi, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 2.000 per ogni pila o accumulatore immesso;**
- il produttore di apparecchiature contenenti pile o accumulatori che non fornisce le informazioni previste all'utilizzatore finale, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.**

Pagina | 5

Le sanzioni previste per i Distributori sono:

- il distributore che non fornisce le informazioni previste all'utilizzatore finale, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000;**